

**Sentenza:** n. 10 del 23 gennaio 2009

**Materia:** Ambiente

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, articolo 120, primo comma, articolo 41, primo comma della Costituzione

**Ricorrente:** Tribunale amministrativo regionale della Puglia sede staccata di Lecce e TAR della Puglia, sezione prima

**Oggetto:** Articolo 3, comma 1 della legge regionale della Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia)

**Esito:** Illegittimità costituzionale delle norme impugnate

**Estensore:** Domenico Ferraro

Il Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza 21 febbraio 2008 si rivolge alla Corte Costituzionale, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia) per violazione degli articoli 117, terzo comma, 41 e 120 Costituzione. Lo stesso Tar Puglia, sezione prima, con successiva ordinanza 24 aprile del 2008 solleva questione di costituzionalità della medesima norma regionale, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), 41, primo comma, e 120, primo comma, Costituzione.

Le due ordinanze di remissione del giudice amministrativo vengono pronunciate all'interno di due giudizi analoghi promossi da alcune società di smaltimento dei rifiuti per ottenere l'annullamento del divieto stabilito dalla Provincia, in applicazione dell'articolo 3 della l.r.29/2007, a svolgere in Puglia tale attività di smaltimento su rifiuti speciali non pericolosi provenienti da altre Regioni. A giudizio della Corte, il divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi di produzione extraregionale che deriva dal principio di autosufficienza stabilito dal legislatore nazionale (Articolo 182, comma 5, decreto legislativo 152/2006) non può essere esteso ai rifiuti speciali pericolosi come già sostenuto con le sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000 e a quelli speciali non pericolosi già affrontato con sentenza n. 335 del 2001. Secondo la Corte per tali tipologie di rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento (sentenza n. 335 del 2001). Inoltre, anche se l'impugnata disposizione regionale pone allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo, in quanto consente lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali a condizione che quelli dislocati nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, non viene meno l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, in quanto prevedendo limitazioni, seppur relative, all'introduzione di rifiuti speciali nel

territorio della Regione, viola l'art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle regioni medesime di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose. La corte, infine, ribadisce che la disciplina dei rifiuti si colloca, conformemente a quanto previsto in precedenti pronunce, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte, nel ritenere fondate le questioni sollevate dal giudice amministrativo, perviene alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. 29/2007, nonché delle restanti disposizioni di tale legge regionale per la loro inseparabile connessione con la norma censurata.